



Novembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2025 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....	1
4.	Rapporto con il diritto europeo	1
5.	Commento ai singoli articoli	2
5.1	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)	2
5.2	Ordinanza del 10 maggio 2017 sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese	3

1. Punti essenziali del progetto

Il progetto sancisce il diritto dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) e dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) all'accesso ai dati di misurazione e ai dati di base dei consumatori finali nonché ai dati di base dei gestori delle reti di distribuzione. Ciò serve ai fini della preparazione e dell'esecuzione delle misure secondo la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP), in particolare all'implementazione di un'applicazione IT a sostegno delle misure di contingentamento dell'energia elettrica in preparazione a un'eventuale situazione di penuria. I preparativi e l'esecuzione della LAP dovrebbero essere realizzati con il minore dispendio possibile per l'Amministrazione e per gli operatori del mercato. A tal fine la piattaforma dei dati offre opportunità evidenti dal momento che, attraverso una base di dati nazionale, può mettere facilmente a disposizione i dati necessari per l'attuazione. Considerata l'attinenza al diritto in materia di approvvigionamento del Paese oltre al diritto in materia di approvvigionamento elettrico, il presente progetto è stato elaborato in coordinamento con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Inoltre, alle università e alle scuole universitarie professionali svizzere viene consentito l'accesso ai dati di misurazione e ai dati di base in forma anonimizzata. Ciò favorisce la ricerca e l'innovazione digitale nel Paese e riduce le incertezze giuridiche e il dispendio amministrativo legato all'accesso ai dati per le strutture di ricerca.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Non si prevedono ulteriori ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. Al contrario, l'utilizzo della piattaforma nazionale dei dati nel settore elettrico previene lo sviluppo di numerose interfacce con i gestori delle reti di distribuzione e conseguenti oneri di manutenzione e di gestione. Si sfruttano ulteriori sinergie, si evitano costi di opportunità e si rafforza la digitalizzazione.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Il volume dei dati di base che dovrà essere in ogni caso salvato sulla piattaforma è considerevole. Qualora si rivelassero necessari dati di base aggiuntivi, la procedura per la costituzione della piattaforma offre la possibilità di effettuare le necessarie integrazioni, senza quindi comportare ulteriori costi significativi per l'economia o la società. A livello macroeconomico si evitano costi di opportunità e l'utilizzo di sinergie consentirà di ridurre i costi di sistema. L'accesso ai dati per le università e le scuole universitarie professionali rafforza l'innovazione digitale in Svizzera.

4. Rapporto con il diritto europeo

La configurazione generale della piattaforma dei dati nazionale è conforme alle prescrizioni legali dell'Unione europea e alla loro futura applicazione. Creando un accesso unitario ai dati per i consumatori finali e i terzi da essi autorizzati, l'ordinanza attua parti importanti delle disposizioni dell'UE relative ai dati energetici. Già le norme del *Clean Energy Package* sul mercato interno (direttiva 2019/944¹) contengono disposizioni sui dati energetici, sull'accesso a tali dati e sulla loro interoperabilità. Per consentire l'accesso delle parti autorizzate ai dati dei consumatori finali occorre elaborare le opportune

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione), versione della GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

disposizioni. Il trattamento dei dati personali deve inoltre essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati^{2,3}. Nell'ambito della presente revisione, si creano le corrispondenti basi legali per l'accesso ai dati, conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati, e quindi anche a quelle europee.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)⁴

Art. 8a^{ter} cpv. 5 lett. b^{bis}, c e d

Il testo della *lettera b^{bis}* precisa la disposizione di cui all'articolo 17g capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007⁵ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), secondo cui le autorità federali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni. Questa modifica si basa sulla norma di delega dell'articolo 17g capoverso 4 LAEI. Per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo la LAP, specificamente le misure di contingentamento, sono necessari i dati di base (in particolare dati di identificazione e di contatto) dei consumatori finali (inclusi i dati di base eventualmente diversi dei rispettivi centri di consumo) e dei gestori delle reti di distribuzione nonché i dati di misurazione (dati sui consumi) dei consumatori finali. Per evitare il rilevamento e la conservazione a più riprese di questi dati, su richiesta il gestore della piattaforma mette i dati necessari a disposizione dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese e dell'AES, in particolare della sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica, l'organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). I destinatari dei dati, come ad esempio l'AES, assicurano attraverso misure di carattere tecnico ed organizzativo che i dati dei consumatori o altre informazioni economicamente sensibili ricevuti in questo contesto non siano accessibili a persone non autorizzate, in particolare ad altri attori attivi sui mercati per la produzione, il commercio e l'approvvigionamento di energia elettrica (in merito v. paragrafo 5.2). Ciò vale in particolare anche per le imprese del settore elettrico attive nell'OSTRAL.

L'integrazione della *lettera c* tiene conto del fatto che i Cantoni necessitano dei dati di base e dei dati sui consumi delle imprese in forma non anonimizzata per attuare le prescrizioni in materia di efficienza conformemente all'articolo 46 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). Al fine di ridurre il più possibile l'onere amministrativo correlato, essi devono poter raccogliere tali dati tramite la piattaforma dei dati. Per gli altri compiti di esecuzione dei Cantoni disciplinati dal diritto federale o cantonale, la seconda parte della frase prevede la possibilità di ottenere i corrispondenti dati in forma pseudonimizzata tramite la suddetta piattaforma.

La nuova *lettera d* si basa sulla disposizione di delega dell'articolo 17g capoverso 4 lettera c LAEI. La disposizione della lettera consente alle università, alle scuole universitarie e alle strutture di ricerca di accedere per scopi di ricerca ai dati di misurazione e ai dati di base in forma anonimizzata tramite la piattaforma dei dati.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1–88.

³ Cfr. art. 23 cpv. 1–3 direttiva 2019/944

⁴ RS 734.71

⁵ RS 734.7

5.2 Ordinanza del 10 maggio 2017⁶ sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Commenti all'ingresso

L'ingresso dell'ordinanza viene modificato facendo ora riferimento anche all'articolo 17g capoverso 4 LAEI (base legale per il rilevamento di dati tramite la piattaforma dei dati).

Sostituzione di un'espressione

Il settore specializzato Energia fa parte dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP). La denominazione corrisponde anche alla nuova formulazione adottata nella legge sull'approvvigionamento del Paese.⁷

Art. 1a cpv. 2

Nell'ordinanza viene introdotta l'abbreviazione dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP).

Art. 3a Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d'intervento

Con l'OOSE il Consiglio federale ha affidato all'AES l'incarico di preparare le misure necessarie da adottare in caso di situazione di grave penuria nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico. In situazioni simili l'AES e i suoi membri svolgerebbero un ruolo cruciale nell'attuazione delle misure dell'AEP a garanzia dell'approvvigionamento elettrico. In tempi di normale funzionamento dell'approvvigionamento, l'AES e i suoi membri preparano le misure corrispondenti. A tale scopo l'AES ha istituito l'«Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL)».

Secondo l'articolo 64 LAP le autorità competenti e le organizzazioni coinvolte hanno il diritto di ottenere le informazioni necessarie per l'esecuzione della legge. In base all'articolo 64 LAP e all'articolo 17g capoverso 4 LAEI occorre ora disciplinare nell'OOSE la raccolta dei dati dell'AEP, dell'AES e dell'OSTRAL.

Art. 3a cpv. 1

Per la preparazione delle misure d'intervento ai sensi della LAP, l'AEP e l'OSTRAL necessitano, a seconda della misura, dei corrispondenti dati di diverse aziende del settore elettrico e dei consumatori finali. Possono essere richiesti dati di base, dati di misurazione o anche dati previsionali.

Affinché le misure siano pronte all'impiego in caso di necessità, i dati non possono essere raccolti soltanto al verificarsi della situazione di grave penuria, ma devono essere rilevati ed elaborati già prima della preparazione in vista di una tale situazione.

Inoltre, in caso di penuria di elettricità, i dati servono anche per l'attuazione efficiente e mirata delle misure d'intervento, per il controllo dell'attuazione e per il monitoraggio dell'efficacia.

Art. 3a cpv. 2

In generale, dopo l'implementazione della piattaforma centrale dei dati, i dati di base e i dati di misurazione devono essere messi a disposizione in primo luogo tramite tale sistema. I dati che eventualmente non possono essere raccolti attraverso la piattaforma e quindi la cui raccolta deve avvenire direttamente presso le aziende del settore elettrico o presso i consumatori finali sono per esempio dati previsionali

⁶ RS 531.35

⁷ FF 2025 813

relativi a impianti di produzione e a consumatori finali nonché, in determinate circostanze, alcuni dati di base di altri operatori del mercato, come responsabili di prestazioni di servizio relative al sistema o gestori di centrali elettriche. La raccolta dei dati da parte dell'AEP e dell'OSTRAL viene effettuata secondo il principio di proporzionalità.

Per le misure di contingentamento sono necessari i dati di indirizzo e di contatto di gestori di rete e consumatori finali nonché dei relativi centri di consumo, i punti di misurazione dei centri di consumo e i relativi dati di misurazione come profilo di carico. I dati di indirizzo e di contatto devono essere conservati sulla piattaforma come dati di base e i dati di misurazione messi a disposizione tramite la stessa. Attualmente le misure di contingentamento si rivolgono solo ai grandi consumatori con un consumo annuo di energia elettrica pari o superiore a 100 MWh. Con l'introduzione capillare di sistemi di misurazione intelligenti (smart meter) in Svizzera sarà tuttavia anche possibile estendere la misura di contingentamento potenzialmente a tutti i consumatori di elettricità. Di conseguenza, non è opportuno limitare l'obbligo di fornitura dei dati ai grandi consumatori.

Per evitare che questi dati vengano rilevati e conservati più volte e che venga fatto ricorso a interfacce inutili, dopo l'implementazione della piattaforma centrale dei dati l'AEP e l'OSTRAL devono poter ottenere i dati attraverso un apposito accesso a tale piattaforma.

Servono dati anche per la preparazione di ulteriori misure d'intervento, come ad esempio interruzioni della rete o la gestione centralizzata di capacità delle centrali idroelettriche: oltre ai dati di indirizzo e di contatto delle aziende del settore elettrico coinvolte occorrono i dati necessari per l'attuazione delle misure (piani di interruzione della rete, dati previsionali relativi a carico e produzione).

Art. 3a cpv. 3

Ai fini della preparazione di misure d'intervento in vista di una situazione di grave penuria non è possibile conoscere in anticipo la frequenza con cui saranno necessari i dati delle persone e delle autorità di cui al capoverso 3. Va da sé che l'AEP e l'OSTRAL applicano l'obbligo d'informazione e di notifica in misura proporzionata e solo se necessario per i lavori preparatori in vista di una situazione di grave penuria. I dati devono essere forniti in formato elettronico. Per raccogliere i dati dalla piattaforma è necessaria un'interfaccia.

Art. 3a cpv. 4

L'AEP e l'OSTRAL garantiscono che i dati dei consumatori o altre informazioni economicamente sensibili ricevuti in questo contesto non possano essere trattati da terzi non autorizzati, in particolare da altri attori attivi sui mercati per la produzione, il commercio e l'approvvigionamento di energia elettrica. Ciò comprende anche l'impedimento dell'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati secondo l'articolo 17j capoverso 1 LAEI in combinato disposto con l'articolo 5 lettera d della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Art. 3a cpv. 5

Il capoverso 5 disciplina la durata di conservazione dei dati rilevati. I dati sui consumi (dati di misurazione e previsionali) raccolti e utilizzati a scopo di test ed esercitazione vengono immediatamente cancellati dopo la valutazione di questi ultimi. Dopo un evento, i dati di misurazione e i dati previsionali vengono conservati per un massimo di 10 anni per consentire la tracciabilità in caso di sanzioni (ovvero per la durata della prescrizione dell'azione penale delle determinanti disposizioni penali, in particolare in vista di misure di contingentamento). Questi dati possono inoltre essere utilizzati per analisi e studi concernenti l'effetto di misure di gestione dell'energia elettrica. I dati di base (ad esempio i dati di indirizzo e di contatto, nonché indicazioni dei punti di misurazione) non sono soggetti al periodo massimo di conservazione di 10 anni, poiché devono essere disponibili in qualsiasi momento per le misure d'intervento. I dati di base storici (non più attuali) devono essere distrutti conformemente al principio di

protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 4 LPD appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento o, a seguito di eventi, per la tracciabilità in caso di sanzioni.